

BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

VISTI:

- la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e s.m.i. ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 851 del 23.06.2025;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 154 del 16.02.2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 23/09/2026
- la propria Determinazione n. 794 del 29/09/2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE BANDO

È indetto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al termine ultimo e perentorio delle ore 12:00 del 10/10/2026**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

Le risorse complessive a disposizione sono pari a € 532,09.

ART. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per beneficiare del contributo, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, deve possedere i seguenti requisiti; i requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, ad eccezione delle lettere b) e c), che si riferiscono al solo soggetto richiedente. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e al momento dell'erogazione del contributo:

- a) **Essere residente** nel Comune di Radicofani ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) **Essere cittadino italiano** o di uno **Stato aderente all'Unione Europea**. Possono partecipare anche i **cittadini di altri Stati** a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- c) **Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo** relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 - di edilizia residenziale pubblica (ERP);
 - di edilizia residenziale agevolata;

- inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

Il canone di locazione di riferimento per il 2026 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 art. 2.7).

Titolarità dei diritti reali sugli alloggi

- d) **assenza di titolarità** di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare **ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Radicofani**. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e ss.mm.ii;
- e) **assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori solo rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti d) ed e) il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti;

- f) le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo 3 immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Patrimonio

- a) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- b) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di

equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed a);

Situazione economica

- c) certificazione dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **non superiore a € 32.724,49**, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- d) certificazione dalla quale risultino **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) e **incidenza del canone annuo**, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE**, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, **rientranti entro i valori di seguito indicati:**
- **FASCIA A:**
Valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (€ 16.144,80) per l'anno 2026 e **incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;**
 - **FASCIA B:**
Valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 16.144,80) per l'anno 2026 e l'importo di € 32.724,49 e **incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.**

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all' ERP Allegato A comma 2 lettera c) legge regionale n. 2/2019 e ss.mm.ii.) o di valore ISE superiore a € 32.724,49, la domanda NON verrà accolta.

- e) **Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione.** I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, come previsto dall'art. 11 della L. 431/98.
- A tal proposito il richiedente dovrà dichiarare, per ciascun membro del nucleo familiare, se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, (proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, Società della Salute ecc, come assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc., contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani, ecc) a titolo di sostegno abitativo relativo all'anno 2025. Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per i mesi nei quali non è stato percepito l'assegno di inclusione e/o altro contributo.

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare:

- i coniugi, a meno che non vi sia sentenza di separazione o divorzio;
- i minori in affidamento ad un componente del nucleo.

4 - CERTIFICAZIONE ISE / ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Se non ancora in possesso dell'attestazione ISEE, il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver presentato entro la data di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato. Per gli studenti universitari l'attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

In caso di ISE pari a zero o inferiore al canone di locazione, la domanda è ammissibile solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- la somma dei redditi dei componenti il nucleo è almeno pari al canone di locazione annuo risultante dal contratto di locazione;
- si è beneficiato di una erogazione di somme da parte di terzi, ossia di aiuti economici ricevuti da parte di persone fisiche, enti o associazioni, finalizzate al pagamento del canone di locazione - o la situazione economico-lavorativa è mutata rispetto all'anno di produzione del reddito riportato in d.s.u. (a titolo di esempio: nel 2026 si lavora mentre si era disoccupati in precedenza);
- viene dichiarato di beneficiare di assistenza economica da parte dei Servizi sociali della Società della salute; la relativa certificazione dei Servizi sociali sarà acquisita d'ufficio;

ART. 5 –PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sul modello predisposto dal Comune allegato al presente bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e disponibile presso l'ufficio Servizi al Cittadino.

Tutta la modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata come segue:

- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.radicofani@postacert.toscana.it;
- inviata tramite email semplice a protocollo@comune.radicofani.si.it;
- consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Radicofani nei giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

A seguito della ricezione della domanda verrà rilasciata la ricevuta con il numero di protocollo. In caso di mancato ricevimento della ricevuta di protocollo, sarà onere del richiedente accertarsi dell'esito positivo dell'invio della domanda.

E' inammissibile, e non sanabile in sede di ricorso, la domanda presentata:

- dopo la scadenza del termine perentorio inderogabile stabilito dal bando per la presentazione delle domande;
- in mancanza di uno dei requisiti richiesti.

ART. 6 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste, ad esclusione di quanto stabilito dal successivo art. 7.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- Documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, permesso di soggiorno del

- richiedente in corso di validità, oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo unitamente alla copia del permesso di soggiorno in possesso anche se scaduto. Qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare la ricevuta rilasciata dalla Poste italiane a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo o il cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- Copia del contratto di locazione. Nel caso siano stati stipulati più contratti nel corso dell'anno riferiti ad alloggi diversi nel Comune di Radicofani e a mensilità diverse, è obbligatorio allegare tutti i contratti di locazione.
 - Copia del pagamento della tassa di registrazione annuale del contratto (2026) o comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte del proprietario dell'immobile, del regime di cedolare secca se non espressamente dichiarato nel contratto. Qualora la registrazione annuale non sia ancora avvenuta, il richiedente deve consegnare la stessa entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026.
 - Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 lett. f), attestazione di indisponibilità dell'alloggio o delle relative quote di proprietà (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);
 - I soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
 - l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 2) lettere i) e j) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione dovrà essere presentata entro il termine di scadenza del bando;
 - in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2, lettere d) ed e);
 - I richiedenti che dichiarano "ISE ZERO" o comunque di importo minore dell'affitto, devono dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento che gli consente di pagare il canone di locazione.
In particolare:
 - ✓ qualora il richiedente riceva aiuto economico da persona fisica, ente o associazione, deve allegare autocertificazione utilizzando il modello di cui all'**Allegato B** - rilasciata da parte di chi eroga l'aiuto economico, unitamente a copia del documento di identità;
 - ✓ qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali territoriali, deve spuntare nel modulo di domanda la relativa casistica. L'importo del sostegno economico, a fronte della dichiarazione del richiedente, sarà acquisito d'ufficio;
 - ✓ qualora il richiedente abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro nell'annualità 2025 o 2026, deve allegare alla domanda il contratto di impiego e/o busta paga e/o CU da cui risulti precisamente la data di inizio del rapporto lavorativo e l'importo della retribuzione;
 - qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;
 - copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
 - **Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2026 dovranno essere**

presentate all'ufficio Servizi al Cittadino entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2027, allegare al modulo di cui all'Allegato C debitamente compilato.

ART. 8 – MONITORAGGIO

Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- numero di nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei figli a carico;
- eventuale presenza di soggetti ultra 70enni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di minore nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di soggetti con invalidità accertata nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali;
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipologia del contratto registrato;

ART. 9 – ISTRUTTORIA DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.

Nel caso di incompletezza, irregolarità o mancata presentazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà a richiedere integrazioni e/o rettifiche da consegnare entro il **termine perentorio di 7 giorni** dalla data di scadenza del bando.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine per fatto del concorrente, si procederà all'esclusione della domanda dalla procedura.

Costituisce motivo di esclusione immediata:

- a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
- b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.
- c- la presentazione della domanda priva di firma del richiedente

ART. 10 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio provvede a predisporre la graduatoria delle domande ammesse sulla base dell'**incidenza** (valore percentuale) **del canone d'affitto annuo sul valore ISE** per i richiedenti posti in fascia A) e B) e, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo.

La **graduatoria provvisoria** così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per **10 giorni consecutivi**.

Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre **opposizione scritta** al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione.

L'Ufficio procederà, sulla base dell'esito degli eventuali ricorsi, all'approvazione della **graduatoria definitiva** che sarà pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale.

Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Radicofani. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Radicofani. La pubblicazione ha valore di notifica.

Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda presentata.

ART. 11 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Radicofani, il contributo sarà erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 12 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto.

L'entità del **contributo teorico** sarà calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.100,00;
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00;

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi; le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo erogabile è da rapportarsi al numero di mensilità per il quale lo stesso è corrisposto.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00.

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse a disposizione.

Se le risorse finanziarie a disposizione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, saranno **prioritariamente soddisfatti i partecipanti in fascia "A"**.

Se l'entità delle risorse non sarà sufficiente a soddisfare per intero il fabbisogno dei partecipanti collocati in fascia A, il Comune applicherà le riduzioni sulle quote spettanti erogando a tutti gli aventi diritto della fascia A contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse.

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, così come specificato dall'art. 2 lett. k). Nel caso di presenza di altro contributo e/o nel caso di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto), il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza.

L'erogazione del contributo a favore dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP sarà causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione **solo a fronte della presentazione delle copie delle ricevute di pagamento del canone**, da consegnare entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2027, compilando l'apposito modulo (Allegato C).

In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto, il contributo non sarà erogato.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a. per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di morosità del conduttore, **il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa eventuale procedura di sfratto**. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato D) con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti, nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano richiesta entro 30 giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, salvo le condizioni che giustificano la permanenza in graduatoria ERP ai sensi dell'art. 38 comma 3 lett. g) della Legge 2/2019 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 comma 9 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 64/2020.

ART. 14 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autodichiarazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla LRT 2/2019, al DPCM n. 159/2013, ed alla delibera della Giunta Regionale n. 851/2025 e n.154/2026.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il titolare del trattamento è il Comune di Radicofani. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ente al seguente link: <https://www.comune.radicofani.si.it/home/info/privacy-policy.html> . Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Radicofani i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti assegnati al Servizio alla Persona i quali agiscono in qualità di addetti al trattamento. Inoltre i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo potranno essere comunicati ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.